



COMUNE DI MALALBERGO

(Provincia di Bologna)

ORDINANZA N. 34

Data: 13/11/2020

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI .

IL DIRIGENTE

GIOVANNINI MONIA

OGGETTO:

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI INERENTI LO
SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI .**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla legge 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. 19/2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i più recenti D.P.C.M. :

- del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
- del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

RILEVATO che l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 nei territori della Regione Emilia-Romagna ha richiesto l'emanazione di ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione, disposte con atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/20202 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte, fra l'altro, ulteriori misure di contenimento relative ai mercati sul territorio regionale;

VISTO in particolare il disposto del punto a4 del citato Decreto del Presidente della Regione che sancisce testualmente :

“E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;*”

DATO ATTO che allo stato sul territorio sono istituiti :

- due mercati settimanali per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999, che si tengono svolgono il sabato mattina :
 - nel Capoluogo nell'area pubblica destinata a parcheggio a lato di piazza Marescalchi, all'interno del quale è distinto il settore alimentare ;
 - nella frazione di Altedo nella piazza XXV Aprile, all'interno del quale è distinto il settore alimentare
- un mercato riservato a produttori agricoli “*Mercato Contadino*” che si svolge il mercoledì pomeriggio in Altedo nella piazza XXV Aprile;

DATO ATTO che gli operatori dei mercati in generale, sono già organizzati attraverso forme partecipative degli operatori, Consorzi e loro associazioni, ed in grado di adottare le necessarie misure di contenimento del COVID-19 come impartite dalle disposizioni ad oggi emanate, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati, sempre in conformità alle prescrizioni come già date;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza, come indicato nel Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto in esso contenuto, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il funzionamento dei suddetti mercati di adottare apposito piano nel rispetto delle condizioni minime previste per il loro svolgimento, come da allegato alla presente ordinanza (All. A), parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, che si svolgono regolarmente :

- i mercati settimanali del sabato mattina nel Capoluogo ed in frazione Altedo,
 - il mercato contadino del mercoledì pomeriggio, in frazione Altedo,
- ed al fine di garantirne il corretto funzionamento, i medesimi si terranno nel rispetto delle condizioni minime previste per il loro svolgimento, come da allegato alla presente ordinanza (All. A), parte integrante e sostanziale, a far data dalla data del presente provvedimento e fino a l'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza.

DISPONE

altresì, la consegnata dell'allegato sopra indicato (All. A), a tutti gli Operatori dei mercati, affinché adottino quanto di loro competenza e per garantire un corretto svolgimento delle operazioni giornaliere.

Viene demandato ai Responsabili delle aree interessate di provvedere a quanto necessario affinché si concretizzi quanto sopra, prevedendo anche la possibilità di spostare i posteggi al fine di consentire una idonea perimetrazione, per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza.

Copia del piano presente ordinanza verrà comunicata alle Associazioni dei settori economici qui interessati, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione Terre di Pianura.

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte, sono incaricate dei necessari controlli e della corretta esecuzione del presente atto.

IL SINDACO
MONIA GIOVANNINI

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Disposizioni per lo svolgimento dei mercati settimanali

In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", nei mercati settimanali ed nei mercati contadini del territorio, si applicano e concretizzano le seguenti condizioni :

- *trattandosi di mercati all'aperto viene operata una perimetrazione di tutta l'area mercatale mediante transenne e cordella bianca e rossa;*
- *sono individuati i varchi di accesso separati da quelli di uscita con posizionamento di idonei cartelli di indicazione come da allegate planimetrie;*
- *è assicurata la sorveglianza attraverso la collaborazione di associazioni del territorio ovvero Associazione Nazionale Carabinieri e/o Associazione di Protezione Civile Pegaso per la verifica delle distanze sociali e del rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;" che di seguito si riportano :*
 - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
 - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
 - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 - Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti..
 - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



Copia delle presenti disposizioni sono consegnate ad ogni Operatore del mercato affinché sia edotto delle medesime e affinché si adoperi per un corretto svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di quanto sopra indicato.

STRADA STATALE PORRETTANA

ENTRATA

ENTRATA

VIA E. TOTI



PIAZZA XXV APRILE


USCITA

USCITA

VIA N. SAURO

VIA Z. FERRARINI

GELATERIA



USCITA

ENTRATA

delimitazione con cordella

YANG HINZE
7
mq 35

10
mq 35

9
mq 35

8
mq 35

6
mq 35

4
mq 35

3
mq 30

2
mq 35

5
mq 32

1
mq 35

MENACCO GOSINA

SENIOR DINO

LA SPIGA D'ORO

PECCHERIA MARILENA

BUS

A